

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 Reg.

Seduta del 16/10/2015

OGGETTO: UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA. ADESIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese ottobre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere		X
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	

Presenti N. 10

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 12

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Arcangeli e Scozia.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bertozzi, Baffoni, Bucci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Titolo I Capo V del D.Lgs 267/00 e s.mm. promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

Considerato che la Regione Emilia Romagna, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs 267/00 e ss.mm. ha approvato:

- la Legge Regionale 26 aprile 2001 n. 11 recante "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali ed in particolare il Capo IV "Programma di riordino territoriale";
- la L.R. 30 giugno 2008 n. 10 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" ed in particolare il Titolo II "Riordino territoriale", Capo II "Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 maggio 2009 n. 629 che approva il nuovo Programma di riordino territoriale contenente le disposizioni da applicare per gli anni 2009 e 2010 e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;

Visto l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede che "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.";

Preso atto che, in virtù della possibilità espressa dal suddetto art. 2, comma 12, Legge 244/07, la Provincia di Rimini e l'Unione della Valconca, quest'ultima con Delibera di Consiglio nr. 12 del 23/9/2010, hanno istituito, organizzato e disciplinato un ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, al quale hanno aderito, oltre all'Unione stessa, i Comuni di Gemmano, Mondaino, Morciano di Romagna, Montefiore Conca, Montescudo, Saludecio, Montegridolfo, attraverso l'approvazione di apposite deliberazioni consiliari;

Preso atto che questo Comune aveva approvato la propria adesione all'Ufficio Unico con delibera di Consiglio nr.36 del 07/06/2010 e che la convenzione è scaduta il 30/9/2015;

Vista, sino ad oggi, la piena soddisfazione di questo Ente rispetto al servizio offerto dall'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica e ritenuto pertanto di garantire la continuità del servizio, anche in considerazione dei procedimenti tuttora aperti;

Preso visione della delibera dell'Unione della Valconca nr. 12 del 28/9/2015 "Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica. Nuova istituzione", con la quale l'Unione della Valconca e la Provincia di Rimini hanno ritenuto di proseguire nell'esperienza dell'ufficio unico di avvocatura, attraverso l'istituzione, nella continuità, di un ufficio unico di avvocatura che garantisca la prosecuzione dei procedimenti in corso e la propria esperienza e capacità professionali per quelli futuri;

Ritenuto di aderire, nella continuità, al "nuovo" Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica istituito tra la Provincia di Rimini e l'Unione della Valconca;

Considerato che, allegato alla delibera dell'Unione nr. 12 del 28/9/2015, vi è la nuova convenzione "per la disciplina di un ufficio unico di avvocatura pubblica", atto che si allega anche al presente

provvedimento (All. A) riportante anche le relative spese per il funzionamento dell'Ufficio che sono determinate forfettariamente in € 11.000,00 annui da ripartirsi nel modo seguente:

- Unione della Valconca: € 3.000,00;
- Comuni con più di 5000 abitanti: € 2.500,00
- Comuni con più di 3000 abitanti: € 1.500,00
- I Comuni con meno di 3000 abitanti sono esonerati dalla partecipazione a questa spesa ;

Ritenuto di condividere e accettare pienamente i contenuti della nuova convenzione, per cui è prevista una scadenza quadriennale dalla sua sottoscrizione;

Preso atto dell'art. 16 comma 3 della convenzione che stabilisce che: "essendo in corso discussioni inerenti all'istituzione di un'avvocatura unica di area vasta, nell'ipotesi della sua istituzione, il nuovo Ente subentra alla Provincia di Rimini relativamente al presente atto e, conseguentemente, l'ufficio di avvocatura unica di area vasta subentrerà all'ufficio unico costituito con la Provincia di Rimini";

Vista l'allegata convenzione sub lett. A) che disciplina la "nuova" istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica per l'esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio ai sensi e per gli effetti delle norme sopra citate;

PROPONE

- 1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di aderire al "nuovo" Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, istituito tra la Provincia di Rimini e l'Unione della Valconca, ai sensi della delibera di Consiglio dell'Unione nr. 12 del 28/9/2015;
- 3) di condividere i contenuti dell'allegata Convenzione sub lett. A) per la disciplina di un ufficio unico di avvocatura pubblica;
- 4) di prendere atto che le spese nascenti dall'adesione in parola sono determinate forfettariamente in € 11.000,00 annui da ripartirsi nel modo seguente:
 - Unione della Valconca: € 3.000,00;
 - Comuni con più di 5000 abitanti: € 2.500,00
 - Comuni con più di 3000 abitanti: € 1.500,00
 - I Comuni con meno di 3000 abitanti sono esonerati dalla partecipazione a questa spesa.
- 5) di autorizzare il Sindaco pro tempore a procedere all'adesione attraverso la sottoscrizione di un'appendice, necessaria per l'adesione all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica istituito dalla Provincia di Rimini e dall'Unione della Valconca ai sensi della Delibera di Consiglio dell'Unione nr. 12 del 28/9/2015;
- 6) di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento troverà copertura sul Cap. 655 Intervento n° 1.01.08.05 del Bilancio 2015 e pluriennale sino alla sua scadenza;
- 6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma, del T.U.EE.L.L. 267/2000.

Il Sindaco illustra l'argomento;

Dopodichè,

Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 10 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 10 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Allegato A

PROVINCIA DI RIMINI

UNIONE DELLA VALCONCA

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

L'anno 2015, addì () del mese di , nella sede della Provincia di Rimini, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i seguenti soggetti:

- 1) PROVINCIA DI RIMINI, _____
- 2) UNIONE DELLA VALCONCA, _____

PREMESSO

- L'art. 19 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Funzioni della Provincia";

- l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.";

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli **enti aderenti**.";

- l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, in linea generale, che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- la Provincia di Rimini e l'Unione della Valconca hanno già usufruito della possibilità di istituire un ufficio unico, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di apposita convenzione, scaduta il 30/9/2015;

- la macrostruttura della Provincia di Rimini costituisce l'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio Legale in posizione di staff rispetto alla struttura amministrativa;

- la Provincia di Rimini dispone attualmente di un Avvocato di ruolo;

- l'Unione della Valconca ha manifestato la volontà di continuare l'esperienza dell'ufficio unico attraverso una nuova istituzione che garantisca i procedimenti in corso e quelli futuri, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno approvato mediante Deliberazione di Consiglio lo schema di cui alla presente convenzione per l'istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica ai sensi e per gli effetti di cui alle sopra citate norme (Provincia di Rimini del C.P. n. del ; Unione della Valconca del C.U. n. del);

- L'Unione della Valconca ha già acquisito le manifestazioni di interesse dei Comuni dell'Unione che ritengono, anch'essi, di proseguire nell'esperienza di un Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO

Volendo le parti tradurre in convenzione quanto sopra

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, si intende:

- per Enti convenzionati gli Enti facenti parte della Convenzione;
- per Ente capofila la Provincia di Rimini;
- per Ente associato l'Unione della Valconca;
- per Ufficio unico di Avvocatura Pubblica l'Ufficio costituito con la presente Convenzione;
- per Enti aderenti, i Comuni dell'Unione della Valconca che aderiscono all'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica per l'esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti convenzionati, ai sensi e per gli effetti cui alle norme citate in premessa.

ART. 4 – FINALITA' DELL'ENTE CAPOFILA

1. L'Ente Capofila, essendo dotato di un proprio Ufficio Legale, è disposto a condividere le proprie risorse organizzative con gli Enti Associati mediante la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura che consenta a questi ultimi di avvalersi delle professionalità già impiegate nella gestione del proprio contenzioso con positivi e riconosciuti risultati sul piano dell'efficienza ed economicità del servizio ai seguenti fini:

- a) potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, l'Ufficio di Avvocatura esistente anche mediante l'apporto finanziario degli Enti associati;
- b) conseguire economie di spesa nella gestione dell'Ufficio;
- c) valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all'Ufficio;
- d) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti;
- e) valorizzare sinergie tra enti e fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

ART. 5 – FINALITA' DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. Gli Enti associati, essendo sprovvisti di un proprio Ufficio Legale, intendono gestire in forma associata e coordinata, mediante la costituzione di un Ufficio unico di Avvocatura Pubblica, l'attività relativa al proprio "contenzioso", avvalendosi della struttura organizzativa e della professionalità presente nell'Ente Capofila, nonchè delle risorse assegnate all'Ufficio unico, con i seguenti obiettivi:

- a) migliorare l'efficienza nella gestione delle liti ed ottenere un effetto deflattivo del contenzioso attualmente esistente attraverso la presenza nella struttura organizzativa dell'Ente di un Ufficio in grado di assicurare la consulenza giuridico-legale, lo studio delle più ricorrenti fattispecie generatrici di controversie e la predisposizione delle relative proposte migliorative;
- b) conseguire economie di spesa;
- c) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con altri Enti.

ART.6 – NOME E SEDE DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio è denominato Ufficio unico di Avvocatura Pubblica.

2. L'Ufficio ha la sua sede presso la sede della Provincia di Rimini.

ART. 7 – NATURA DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura è un Ufficio comune agli Enti Locali convenzionati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che opera al servizio esclusivo degli stessi.
2. Gli Enti associati sono dotati, al pari dell'Ente capofila ed in virtù della presente convenzione, di un Ufficio di Avvocatura Pubblica. Ferma restando la permanenza del rapporto organico di servizio con l'Ente capofila, l'Avvocato facente parte dell'Ufficio Unico è legato da rapporto funzionale di servizio con tutti gli Enti associati, per i quali prestano la sua opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione ed alla cui struttura organizzativa in tal senso appartiene.
3. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e risponde direttamente agli organi di vertice degli Enti convenzionati.
4. L'Ente capofila provvede al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, compresi quelli posti a carico degli Enti associati relativi ai compensi di natura professionale spettanti all'avvocato sulla base di quanto previsto al successivo art. 12, in conseguenza dell'attività prestata a favore degli Enti stessi.

ART. 8 - ATTIVITA' E COMPITI DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura espleta le seguenti attività a favore dell'Ente convenzionato:
 - a) assicura il patrocinio legale degli Enti, svolgendo per essi l'attività di procuratore e di difensore in relazione alle controversie giudiziali, arbitrali o nascenti da ricorsi amministrativi per le quali è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato; rimangono quindi escluse, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio, le cause per le quali l'Unione della Valconca può avvalersi di propri funzionari non avvocati, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale e per quelle cause per le quali l'Ente convenzionato intende avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati;
 - b) svolge attività di assistenza stragiudiziale a favore degli Enti;
 - c) provvede alla riscossione coattiva dei crediti di qualsiasi valore, accertati sulla base di un titolo esecutivo giudiziale; tale compito si esaurisce all'avvenuto pagamento del debito o dopo l'esperimento di almeno un tentativo di recupero coattivo del credito;
 - d) provvede ad erogare le seguenti prestazioni di consulenza:
 - consultazioni orali e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare;
 - pareri scritti (obbligatori per legge o facoltativi su richiesta dell'Amministrazione) che importino informativa e studio particolare;
2. L'Avvocato non può prestare la sua attività a favore degli Enti convenzionati quando questi ultimi si trovino in situazione di conflitto di interessi: sussiste, in particolare, conflitto di interessi in ogni caso di controversia tra gli Enti convenzionati.
3. L'attività svolta dall'Avvocato ha carattere e natura professionale sotto il profilo dell'autonomia operativa e della responsabilità, salva sempre l'osservanza dei doveri d'ufficio a cui si collegano le responsabilità previste dalla normativa vigente.

ART. 9 – MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di assistenza legale a favore dell'Ente convenzionato è svolta con le seguenti modalità:
 - a) l'attività procuratoria di rappresentanza in giudizio è svolta nelle competenti sedi giudiziarie;
 - b) l'attività difensiva e di consulenza e tutte le connesse attività sono svolte presso la sede dell'Ente capofila o, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ufficio, presso la sede dell'Ente associato;
 - c) l'avvocato si reca presso la sede dell'Ente associato qualora ciò risulti necessario ai fini dello svolgimento degli incarichi conferiti, per conferire con gli organi di direzione politica e/o con il personale con funzioni dirigenziali ed assicurano la loro presenza a seconda degli impegni di volta in volta emergenti;
 - d) l'avvocato si reca fuori sede ogni qualvolta ciò risulti necessario per le incombenze processuali e per l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale a favore dell'Ente associato;
 - e) l'Ente associato assicura volta per volta e tempestivamente la corresponsione al legale, su sua richiesta, delle somme necessarie al pagamento delle spese processuali relative alle sue cause, anche mediante la costituzione di appositi fondi spese, gestiti e rendicontati annualmente dall'Ufficio unico di Avvocatura.
2. L'Avvocato è soggetto al sistema di rilevazione delle presenze mediante badge elettronico presso la sede dell'Ente capofila; la durata delle prestazioni lavorative svolte all'esterno dello stesso è autodichiarata dallo stesso e sottoposta mensilmente alla verifica del competente Ufficio dell'Ente capofila.
3. All'Ufficio unico di Avvocatura sarà garantita idonea dotazione di mezzi strumentali necessaria allo svolgimento dell'attività; ogni Ente convenzionato si impegna, in particolare, a consentire all'Ufficio le comunicazioni e la trasmissione degli atti e dei documenti in via telematica.
4. Al fine di favorire il migliore coordinamento tra l'Ufficio unico di Avvocatura e l'Ente convenzionato, quest'ultimo:
 - a) si impegna ad individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e nell'ambito delle strutture organizzative degli enti aderenti secondo le loro scelte organizzative interne, un unico referente per l'

Avvocato dell'Ufficio unico, che dovrà provvedere anche alla organizzazione delle attività necessarie alla ricezione, trasmissione e spedizione degli atti prediposti dall'Ufficio unico di Avvocatura.

5. In considerazione del carico di lavoro assunto dall'Ufficio unico di Avvocatura, l'avvocato incaricato del patrocinio legale potrà avvalersi, ogni qualvolta risulti necessario, di collaborazioni professionali per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni, con spese a carico dell'Ente per il quale è svolto il patrocinio.

6. L'Ufficio Unico di Avvocatura si riserva in caso di eccessivo carico di lavoro o per la risoluzione di controversie che presentano un notevole grado di complessità di non accettare l'incarico fornendo ogni supporto utile alla risoluzione della controversia.

ART. 10 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI TRA L'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI CONVENZIONATI

1. Al fine di consentire all'Ufficio unico di Avvocatura di espletare tempestivamente ed efficacemente le funzioni relative al servizio, gli Uffici amministrativi dell'Ente convenzionato o degli enti aderenti assicurano all'avvocato, in tempi certi e su richiesta di quest'ultimo, la disponibilità di tutta la documentazione necessaria all'espletamento degli incarichi affidati, nonché l'eventuale supporto tecnico necessario all'adempimento degli stessi.

2. In particolare, al fine di consentire all'Ufficio unico di Avvocatura di svolgere i compiti assegnati dalla presente Convenzione è stabilita la seguente procedura:

a) l'originale degli atti giudiziari notificati all'Amministrazione comunale, una volta protocollati, dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio unico di Avvocatura; copia di tali atti andrà inoltre trasmessa al/ai Dirigente/i Responsabile/i cui afferisce la controversia (atto o attività amministrativa che ha originato la controversia);

b) il Dirigente o Responsabile cui afferisce la controversia cura l'istruttoria preliminare e trasmette all'Ufficio unico di Avvocatura, entro 10 giorni dal ricevimento della copia dell'atto giudiziario o entro il più breve termine imposto dall'urgenza del caso debitamente segnalata dall'Ufficio unico, tutte le informazioni e gli elementi necessari alla decisione, corredati di una relazione esplicativa del caso controverso e di una preliminare valutazione in merito alla necessità o opportunità di costituirsi in giudizio ed esperire le connesse iniziative giudiziali;

c) sulla base di tali elementi istruttori, il referente di ciascun Ente delegante o dell'ente convenzionato predisponde tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio) la proposta di atto (Delibera o Determina) con cui è assunta la decisione sulla lite ed è conferito l'incarico di patrocinio legale all'avvocato dell'Ufficio Unico di Avvocatura;

d) analoga procedura è stabilita anche per le iniziative processuali assunte dall'Ente in assenza di un atto processuale notificato dalla controparte, per le quali il Dirigente o Responsabile principalmente interessato all'iniziativa formula una proposta preliminare e il referente di ciascun Ente associato predisponde tempestivamente (corredandola con il relativo parere di regolarità tecnica del Responsabile competente) la relativa proposta di Delibera o Determina;

e) all'apertura di ogni singola pratica di contenzioso giudiziale l'Ufficio unico apre un fascicolo d'ufficio ed a chiusura della pratica detto fascicolo, contenente tutti i relativi atti, viene consegnato al referente del singolo Ente associato.

3. Gli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale scritta sono conferiti all'avvocato facente parte dell'Ufficio unico secondo le norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e da ogni altra fonte normativa interna ai singoli Enti convenzionati.

ART. 11 – PRATICANTATO FORENSE

1. E' previsto lo svolgimento della pratica forense presso l'Ufficio unico dell'Avvocatura compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro nel contesto delle disponibilità degli Enti convenzionati.

2. L'Avvocato provvede alla selezione e all'accettazione delle domande.

3. La gestione del rapporto con il praticante è compito e responsabilità dell'Avvocato presso cui l'Ordine professionale autorizza lo svolgimento della pratica e si svolge in conformità all'ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell'Ufficio.

3. L'esercizio della pratica forense presso l'Ufficio unico di Avvocatura non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni convenzionate.

ART. 12 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI CONVENZIONATI

1. Gli Enti convenzionati assumono autonomamente a proprio ed esclusivo carico:

a) le spese relative ai locali, ai necessari beni durevoli (strutture, ecc.) all'impiego di beni strumentali di consumo (postali, computer, telefono, fax, energia, cancelleria, ecc.) per l'attività svolta presso la loro sede; tutti i beni acquisiti nel corso ed in funzione della gestione associata del servizio restano acquisiti al patrimonio dell'Ente acquirente;

- b) le spese processuali necessarie al patrocinio, così come tutte le spese di missione sostenute dall'Avvocato per l'attività svolta in loro favore, comprese le eventuali spese di trasferimento;
- c) le spese relative alle collaborazioni professionali di cui si avvalgono gli avvocati per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni;
- d) i compensi professionali spettanti all'Avvocato qualunque sia l'esito della controversia.
2. Le spese di cui al punto 1 lett. a) sono determinate forfettariamente in € 11.000,00 annui da ripartirsi nel modo seguente:
- Unione della Valconca: € 3.000,00;
Comuni con più di 5000 abitanti: € 2.500,00
Comuni con più di 3000 abitanti: € 1.500,00
I Comuni con meno di 3000 abitanti sono esonerati dalla partecipazione a questa spesa.
3. Le spese di cui al punto 1 lett. b) e c) saranno determinate di volta in volta e saranno a carico dell'Ente associato a favore del quale è svolta l'attività professionale.
4. Le spese di cui al punto 1 lett. d) sono così suddivise tra gli enti associati:
- Comuni con più di 5000 abitanti e Unione della Valconca: minimo tariffario decurtato del 30%;
Comuni con più di 3000 abitanti: minimo tariffario decurtato del 50%;
I Comuni con meno di 3000 abitanti sono tenuti alla corresponsione dei compensi professionali solo in caso di esito favorevole nella misura del minimo tariffario decurtato del 50% in caso di compensazione e nella misura stabilita dal giudice nel caso di condanna della controparte alle spese.
5. Gli Enti associati, per il tramite dell'Unione della Valconca, si impegnano a corrispondere all'Ente capofila il contributo di cui al punto 2 suddiviso in 2 (due) rate semestrali, da versarsi entro il giorno 20 (venti) del mese successivo alla scadenza del semestre.

ART. 13 - FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONVENZIONATI TRAMITE LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI

1. Al fine di verificare i risultati della gestione del servizio in forma coordinata, è costituita una Conferenza dei rappresentanti degli Enti convenzionati, alla quale partecipano gli organi di vertice dell'Amministrazione o i loro delegati.
2. Tale Conferenza viene convocata dal rappresentante dell'Ente interessato in qualsiasi momento in cui si ravvisi la necessità.
3. La Conferenza, in particolare:
- a) verifica l'andamento ed i risultati della gestione del servizio in forma associata e coordinata;
- b) propone agli organi deliberativi competenti degli Enti associati eventuali modifiche ed integrazioni della convenzione rese necessarie o opportune nel corso di svolgimento della stessa;
- c) decide in merito alle proposte di nuove adesioni all'Ufficio unico di Avvocatura secondo la procedura descritta nel successivo art. 15

ART. 14 - IMPEGNI RECIPROCI

1. L'Ente capofila si impegna a mantenere per tutta la durata della Convenzione nella propria dotazione organica i posti necessari all'attuazione della presente Convenzione, a porre in essere tutti gli atti necessari alla nomina dei titolari delle posizioni funzionali secondo quanto previsto dall'art. 9 ed alla contrattualizzazione del loro rapporto di lavoro.
2. L'Ente convenzionato si impegna a prevedere regole organizzative interne allo scopo di assicurare il massimo coordinamento del servizio oggetto della presente convenzione, garantendo la semplificazione delle procedure di decisione afferenti la materia del contenzioso al fine di assicurare che gli Uffici comunali garantiscano in tempi certi all'avvocato dell'Ufficio unico la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento degli incarichi.
3. L'Ente convenzionato si impegna:
- a) ad adeguare il proprio Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevedendo apposita disciplina dell'Avvocatura, che ne garantisca la piena autonomia organizzativa e funzionale;
- b) a dare immediata attuazione, mediante apposita disciplina, alle norme di contratto collettivo nazionale previste per gli enti provvisti di Avvocatura.

ART. 15 - CLAUSOLA DI APERTURA VERSO NUOVE ADESIONI ALL'UFFICIO UNICO

1. Nell'ottica della cooperazione tra Enti locali, la presente convenzione è aperta a nuove adesioni da parte di altri soggetti tra quelli indicati dall'art. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'adesione alla convenzione si perfeziona mediante il seguente procedimento:
- a) l'Ente interessato all'ingresso presenta alla Conferenza dei Rappresentanti degli Enti convenzionati la propria proposta di adesione, che, fermo restando ed immutato ogni altro aspetto della convenzione, indica l'attività ed i compiti richiesti all'Ufficio unico, contiene una nuova ipotesi di disciplina dei rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati ed eventualmente una ipotesi di potenziamento della struttura dell'Ufficio unico;

- b) la Conferenza dei Rappresentanti decide in merito alla proposta, valutando la congruità dei nuovi rapporti finanziari tra gli Enti e, previo parere dell'Avvocato, la compatibilità dell'adesione con la struttura dell'Ufficio unico (che potrà quindi anche essere modificata), fermo restando il limite massimo di spesa complessiva annua già stabilito per ciascun Ente dall'art. 12 della presente Convenzione;*
- c) l'Ente che ha proposto la propria adesione all'Ufficio unico delibera in merito mediante apposito atto del Consiglio;*
- d) l'adesione si perfeziona con la sottoscrizione di una appendice alla Convenzione da parte dell'Ente aderente e di tutti gli Enti convenzionati.*

ART. 16 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

- *La presente convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, con possibilità di recesso anticipato e fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo consiliare.*
- *In mancanza di rinnovo della Convenzione o di una nuova stipula, alla sua scadenza i mandati professionali conferiti all'Avvocato facente parte dell'Ufficio unico perdono efficacia. Prima della scadenza, ciascun Ente adotta un atto ricognitivo di tutti i mandati divenuti inefficaci.*
- *Si precisa che, essendo in corso discussioni inerenti all'istituzione di un'avvocatura unica di area vasta, nell'ipotesi della sua istituzione, il nuovo Ente subentra alla Provincia di Rimini relativamente al presente atto e, conseguentemente, l'ufficio di avvocatura unica di area vasta subentrerà all'ufficio unico costituito con la Provincia di Rimini.*

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **19/10/2015**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 19/10/2015 al 03/11/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 13/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori